

Al Signor **SINDACO**
del Comune di Portomaggiore
Dr. Nicola Minarelli

Al Segretario Generale
Comune di Portomaggiore
Dr.ssa Rita Crivellari

Al Dirigente Settore
Risorse Umane ed Affari Generali
Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Elena Bertarelli

Verbale N. 13/2019 del 11 luglio 2019 del Revisore Unico

Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta PGC n. 52/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale (PTFP) 2019/2021 del Comune di Portomaggiore e Ricognizione annuale delle eccedenze di personale" (art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000)

Il giorno 11 del mese di luglio 2019, Il Revisore Unico, **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2018*, notificata in data **02/10/2018**, **Prot. 11926**, in merito alla proposta di Giunta Comunale **PGC n. 52/2019** del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione Valli e Delizie avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale (PTFP) 2019/2021 del Comune di Portomaggiore e Ricognizione annuale delle eccedenze di personale", inviata, con annessa documentazione, con nota prot. Unione n. 18478 del 09/07/2019, procede a rilevare quanto segue:

PREMESSO

- che la gestione del Servizio Risorse Umane dell'Ente rientra nell'ambito della "Funzione Gestione delle Risorse Umane" conferita all'Unione Valli e Delizie, come da Convenzioni tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie reg. n. 6 del 01/10/2013;

VISTI

- la Parte II del Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:
<<...omissis... 8. A decorrere dall'anno 2002 gli organismi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che anche i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazione, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.>>;
- l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed, in particolare, l'art. 6 e l'art. 33;
- l'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quarter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" del 08.05.2018, a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, definite in coerenza con quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e preso atto di tutto quanto in esse contenuto;
- la Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018)

- **l'art. 33** "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", del **D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58**, il quale al **comma 2** testualmente recita:
"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, **i comuni** possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia....ommissis...";

CONSIDERATO

- che la normativa sopra citata non è immediatamente applicabile, in quanto non è stato ancora approvato il decreto attuativo e che pertanto continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di determinazione della facoltà assunzionale che prevedono che i **Comuni con popolazione oltre i mille abitanti a partire dall'anno 2019**, possano procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle seguenti regole e limiti, riferiti al personale dei livelli, non dirigente:
 - nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, come modificato, da ultimo, dalla L.n. 26/2019, e' consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la deliberazione n. 27/2014;
 - ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e come modificato, dalla L.n. 26/2019, e' consentito altresì l'utilizzazione dei residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (cfr. delibera Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 28/2015). A tal fine vengono applicate le percentuali delle facoltà assunzionali vigenti nel tempo, come chiarito dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2017;
 - i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
 - ai sensi della Legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019, per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- che relativamente alla **assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica dirigenziale** gli enti locali possono procedere alle assunzioni nel rispetto delle seguenti regole e limiti:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale limitatamente alla dirigenza ha disposto un turnover pari al 60% del costo delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014-2015, pari all'80% nel 2016-2017, per giungere al 100% a partire dal 2018;
 - ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e come modificato, dalla L.n. 26/2019, e' consentito altresì l'utilizzazione dei residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (cfr. delibera Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 28/2015). A tal fine vengono applicate le percentuali delle facoltà assunzionali vigenti nel tempo, come chiarito dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2017;
 - che per la dirigenza non è stata disapplicata la normativa del D.L. 90/2014, come invece per il personale dei livelli;

ANALIZZATE

- la documentazione sottoposta all'organo di controllo;
- la relazione sull'analisi della spesa di personale dell'Unione e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore prot. Unione n. 34766 del 20.12.2018, a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'unione Valli e Delizie e le successive integrazioni in occasione del Rendiconto 2018;
- l'analisi aggiornata delle spese di personale del Comune di Portomaggiore tenuto conto delle variazioni al Bilancio 2019/2021 in procinto di essere approvate, trasmessa con la menzionata nota prot. Unione n. 18478 del 09/07/2019;
- le motivazioni adottate in merito alla dichiarazione di immediata esecutività;

RICORDATO

- che in data 19.09.2017 con deliberazione n. 34 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell'11.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato, ai sensi dell'art. 243-bis comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, nelle risultanze di cui all'allegato 1 alla predetta deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026, che contiene indicazioni vincolanti per la formazione delle previsioni degli esercizi 2018-2020;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10.1.2018, immediatamente eseguibile, si approvava di richiedere, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale la possibilità di rimodulare, entro il 31 luglio 2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2018, l'ente ha accertato ai sensi dell'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, rientrante nel disavanzo già rilevato in sede di rendiconto 2016, di complessivi € 3.238.890,53 da ripianare a decorrere dal 01 gennaio 2018 in quote costanti entro l'esercizio 2044;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2018, è stato approvato il ripiano del maggior disavanzo straordinario di amministrazione, indicando l'importo del recupero annuale (pari ad euro 119.958,91) da ripianare nei singoli esercizi fino al 2044, ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - rimodulato, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del

TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2023, che contiene indicazioni vincolanti per la formazione delle previsioni degli esercizi 2018-2020;

- che con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2018 e' stato approvato il Rendiconto riferito all'esercizio finanziario 2017, conseguendo obiettivi di recupero del disavanzo, molto più elevati rispetto a quanto previsto nel piano di riequilibrio pluriennale, con riferimento all'anno 2017;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2019, di approvazione del Rendiconto della gestione riferito all'esercizio finanziario 2018, si è accertato il totale recupero del disavanzo oggetto di piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato, ex art. 243-bis del TUEL.;

DATO ATTO

- che la proposta di delibera di cui all'oggetto risulta corredata dai pareri entrambi favorevoli di **regolarità tecnica**, espresso in data 09/07/2019 dalla Dirigente del Settore Risorse Umane e AA.GG. dell'Unione **dr.ssa Elena Bertarelli**, e di **regolarità contabile** espresso in data **09/07/2019** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Ente **dr. Riccardo Natali**;

ACCERTATO

- Che la proposta di delibera della Giunta del Comune di Portomaggiore **PGC n. 52/2019** del Settore Risorse Umane ed Affari Generali – Unione, oggetto del presente parere, è improntata al rispetto dei principi di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto delle norme in materia di personale;
- Che il piano dei fabbisogni di personale di cui alla menzionata proposta deliberativa risulta pienamente in linea con i contenuti del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL approvato dal Comune di Portomaggiore come si evince dal prospetto riportato nel medesimo atto;
- Che sono stati rispettati i criteri e i limiti dettati dall'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quarter della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- Che la deliberazione è soggetta ai controlli da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi dell'art. 243 comma 1 del TUEL;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Il revisore **esprime motivato parere favorevole** alla proposta di deliberazione in esame.

Mirandola, 11 luglio 2019

Il Revisore Unico
Rebecchi rag. Lorena
f.to in digitale